

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1882-B)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, BLOISE, NICCOLI e BERLANDA**

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 1975*

*modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato,
commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 maggio 1975
(V. Stampato n. 3462)*

e unificato con i

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **ALESI e SERRENTINO (3276); COSTAMAGNA (3364)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 maggio 1975*

**Modifiche agli articoli 1, 21 e 40
della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il termine prescritto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325, è prorogato fino al 31 gennaio 1977.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è aggiunto il seguente:

« Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Materiale elettrico;
Colori e vernici, carte da parati;
Ferramenta ed utensileria;
Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
Articoli per riscaldamento;
Strumenti scientifici e di misura;
Macchine per ufficio;
Auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
Combustibili;
Materiali per edilizia;
Legnami.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
- b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotate di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico ».

Art. 2.

Il termine prescritto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325, limitatamente alle aziende di cui al secondo comma del precedente arti-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

colo 1 è prorogato, ai fini delle necessarie sistemazioni, fino al 31 dicembre 1975.

Art. 3.

La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325, può essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi.